

1	<p>Un Consorzio interuniversitario nazionale, riconosciuto dal MIUR e vigilato dallo stesso Ministero è soggetto ammissibile?</p>	<p>Con riferimento ai Consorzi interuniversitari, tenuto conto delle categorie soggettive individuate dal citato articolo 4, comma 1, essi possono partecipare in quanto rientrino in una di dette categorie e, in particolare, qualora si configurino quali “Enti di ricerca pubblici”, secondo la definizione adottata ai fini degli Avvisi del PO Salute e pubblicata nell’apposita sezione del portale del Ministero della Salute (<a href="#">Quesiti e risposte - Avvisi Traiettorie 2 e Traiettorie 3 , risposta al quesito numero 66</a>).</p> <p>In tal caso, il Consorzio può partecipare come uno dei soggetti della rete proponente, da costituirsi con la partecipazione di almeno tre dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1.</p> <p>Sotto altra prospettiva, il Consorzio formato da università e/o da altri soggetti compresi tra quelli di cui al medesimo articolo 4, comma 1, costituisce una delle forme di collaborazione tra soggetti ammissibili previste dall’articolo 4, comma 2, dell’Avviso. Pertanto, anche qualora non rientri nella definizione di ente di ricerca pubblico, il Consorzio potrà esso stesso qualificarsi come rete proponente e potrà partecipare con applicazione della relativa disciplina, ad esempio, in termini di individuazione del soggetto capofila e di costi del progetto a carico dei singoli partecipanti (consorziati). Nel modulo di domanda dovranno in tal caso essere indicati i dati identificativi di tutti i consorziati.</p> <p>Qualora non tutti i soggetti consorziati siano interessati a partecipare, le università partecipanti potranno concorrere realizzando una nuova forma di collaborazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dell’Avviso.</p> <p>Da ultimo, si precisa che, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, dell’Avviso, non è ammessa la contemporanea partecipazione al presente Avviso sia del consorzio interuniversitario che delle singole università consorziate, ferma restando la possibilità per i singoli soggetti di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</p>
---	---	--

2	<p>È verosimile che un IRCCS possa partecipare a tutte e 4 le linee essendo però percettore di finanziamento solo ad una?</p>	<p>Si chiarisce che ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso pubblico, ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare <b>una sola domanda di partecipazione nell'ambito del medesimo Avviso</b>, fatta salva la possibilità di instaurare altre cooperazioni non oggetto di contributo. Va rilevato che <b>non è esclusa la possibilità di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute</b>.</p>
3	<p>In merito agli avvisi del Ministero della Salute per la selezione di progetti da finanziare nell'ambito delle politiche europee di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e rimozione degli squilibri economici e sociali, POS, vorrei sapere se è prevista la possibilità di partecipazione incrociata: Centro Nord-Sud o Sud-Centro-Nord, in altre parole può un capofila del Sud prevedere la partecipazione di un partecipante dell'area Centro-Nord e viceversa.</p>	<p>Sì, gli interventi possono essere localizzati sia nelle aree del Centro-Nord sia nelle aree del Mezzogiorno, oppure in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno. Si rimanda ai rispettivi Avvisi circa le specifiche di ciascuna Traiettoria ed in particolare all'articolo 3.</p>
4	<p>Fra i costi ammissibili ci sono le attrezzature, giusto? Si prevede una quota di ammortamento o la spesa in attrezzature è finanziata al 100%?</p>	<p>Si chiarisce che il contributo pubblico è concesso, ai sensi dell'articolo 7, degli Avvisi pubblici, per la copertura del costo degli investimenti materiali, quali l'acquisto, il noleggio e il leasing di strumenti e attrezzature, purché funzionali e a uso esclusivo del progetto e purché questi non siano già stati acquistati e rendicontati con altri fondi pubblici.</p>

5	Definizione dell'“Ente Pubblico di Ricerca”.	<p>Possono concorrere all'Avviso in qualità di “Enti di ricerca pubblici” gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per “organismo di ricerca” si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente “pubblico” si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).</p> <p>La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta Progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto.</p> <p>Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione dell'Avviso, un apposito modello di autodichiarazione.</p>
---	--	--

6	Le spese generali in che %?	Relativamente alle Traiettorie 1 e 4, non si prevedono limiti di importo delle spese generali fermo restando che la Commissione di valutazione di cui all'art. 9 provvederà a verificare la congruità dei costi nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso. Relativamente alla Traiettorie 2 e 3, le spese amministrative, comprese le spese generali, sono ammesse per il 10% del totale dei costi ammissibili.
7	Che cosa significa che la collaborazione deve esser costituita - come peraltro specificato ad art 8 comma 2 a) e b)?	La collaborazione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Si precisa che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Avviso, copia dell'atto istitutivo della forma di collaborazione e copia del mandato conferito al soggetto capofila di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), devono essere allegati alla domanda di partecipazione.
8	Il costo del personale dipendente contribuisce alla stima della quota di cofinanziamento di ciascun soggetto partecipante?	Sì, la stima della quota dei costi del personale dipendente impiegato nel progetto rientra nella quota residua dei costi ammissibili che i soggetti partecipanti sono tenuti ad assicurare ai sensi dell'art. 6, comma 2 degli Avvisi. Tali costi devono essere rendicontati secondo le disposizioni previste all'art. 13 degli Avvisi.
9	C'è un numero massimo di partner previsti?	No, non è definito il numero massimo di soggetti partecipanti.
10	La partecipazione delle Regioni è obbligatoria?	Si chiarisce che le Amministrazioni pubbliche, incluse le Regioni, rientrano tra i soggetti ammessi a presentare proposte ai sensi dell'art. 4, comma 1, degli Avvisi. Pertanto l'Amministrazione regionale può presentare domanda di partecipazione agli Avvisi del PO Salute.
11	I costi ammessi per servizi di consulenza devono riferirsi a singoli professionisti o anche a soggetti giuridici pubblici/ privati (start up; imprese; studi professionali; dipartimenti universitari)?	I costi ammessi per servizi di consulenza possono riferirsi sia a singoli professionisti che a soggetti giuridici pubblici e privati.

12	Cosa si intende per scrittura privata autenticata?	La scrittura privata autenticata è una scrittura privata in cui la firma delle parti viene apposta alla presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale.
13	Se obbligatoria la partecipazione delle regioni in che misura incide favorevolmente sul partenariato?	Si chiarisce che le Amministrazioni pubbliche, incluse le Regioni, rientrano tra i soggetti ammessi a presentare proposte ai sensi dell'art. 4, comma 1, degli Avvisi. Pertanto l'Amministrazione regionale può presentare domanda di partecipazione agli Avvisi del PO Salute.
14	In caso di partecipazione delle regioni quale ruolo ci si attende debbano avere?	Gli Avvisi pubblici prevedono che le Amministrazioni pubbliche, incluse le Regioni, rientrano tra i soggetti ammessi a presentare proposte ai sensi dell'art. 4, comma 1, degli Avvisi. Tali soggetti ai fini della formulazione della proposta progettuale hanno ampia autonomia nel definire i ruoli di ciascuno in funzione dello specifico progetto e delle finalità che si intende perseguire.
15	Chi deve firmare la domanda? Il legale rappresentante? Di quale ente se la domanda è congiunta? Del capofila?	La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente: 1. Dal legale rappresentante in caso di partecipazione in forma singola; 2. Dal legale rappresentante del <b>soggetto capofila</b> in caso di partecipazione in forma congiunta.
16	C'è un limite alle spese per strumenti e attrezzature?	Gli Avvisi disciplinano all'art. 7 i <b>costi ammissibili</b> . Per la specifica categoria di costi non sono previste limitazioni. Tuttavia, i costi di acquisto, noleggio e leasing di strumenti e attrezzature sono ammissibili purché funzionali e a uso esclusivo del progetto e purché questi non siano già stati acquistati e rendicontati con altri fondi pubblici.
17	Fornirete dei template per l'atto istitutivo della forma di collaborazione e per il mandato conferito al capofila?	No, non saranno forniti template in merito.

<p style="text-align: center;"><b>18</b></p>	<p>Atto istitutivo e mandato al capofila sono obbligatori in fase di domanda? Nel bando sembrava così, ma nelle slide come definite come "eventuali".</p>	<p>Nell'ambito degli Avvisi relativi alle Traiettorie 1 e 3 la partecipazione in forma congiunta è una scelta facoltativa, a differenza degli Avvisi relativi alla Traiettorie 2, per cui si prevede la partecipazione all'Avviso mediante "Rete Proponente", e alla Traiettorie 4 per cui si prevede la partecipazione all'Avviso mediante costituzione di un "Hub". Si precisa, pertanto, che nei casi espressamente previsti dagli Avvisi e qualora si scelga di partecipare in forma congiunta, copia dell'Atto Istitutivo e copia del mandato collettivo con rappresentanza, dovranno essere obbligatoriamente allegati alla proposta progettuale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>19</b></p>	<p>La commissione di valutazione è internazionale?</p>	<p>Si precisa che la valutazione tecnico-scientifica e finanziaria delle proposte progettuali validamente presentate è affidata ad una Commissione, con comprovata esperienza e professionalità nelle materie oggetto del presente Avviso, appositamente individuati e nominati con provvedimento del Ministero.</p>

<p>20</p>	<p>Con riferimento alle 4 (quattro) traiettorie previste, si chiede se gli Ospedali rientrano tra i soggetti proponenti “Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale”.</p> <p>Se si, si chiede se la limitazione secondo cui ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione, sia riferibile al soggetto Ospedale nella sua interezza, oppure sia riferibile al singolo reparto/area afferente l’Ospedale.</p>	<p>Ai sensi degli Avvisi rileva la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 833/1978 e riformato dal Decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, gli ospedali che rientrano tra gli Enti del Servizio sanitario nazionale sono da includere tra i soggetti proponenti.</p> <p>Si precisa che le strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all’art. 4 comma 1 degli Avvisi.</p> <p>In merito al limite, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, dell’Avviso pubblico, <b>la limitazione è da intendersi riferita all’Ente nel suo complesso</b>. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall’Ente nell’ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda.</p> <p>È onere del Legale rappresentante dell’Ente che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che lo stesso non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso.</p> <p>Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che <b>non è esclusa la possibilità per lo stesso Ente di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute</b>.</p>
<p>21</p>	<p>Per la traiettoria 2 e 3 sono giustamente obbligatorie partecipazioni congiunte. In questo caso se il soggetto capofila è del Nord/Centro ma tra i soggetti partecipanti sono presenti strutture del Sud Italia l’ammissione al contributo ricadrà nel 20% della quota riservata al nord/centro o nella restante quota riservata al sud?</p>	<p>L’Avviso pubblico relativo alla Traiettoria 3 non prevede un obbligo di partecipazione in forma congiunta, invece, ai sensi dell’articolo 4, co. 2 dell’Avviso relativo alla Traiettoria 2 la domanda di partecipazione deve essere presentata da una “rete proponente”.</p> <p>Ai sensi dell’art. 3, comma 3 di entrambi gli Avvisi pubblici, ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie, si tiene conto della localizzazione dell’unità operativa del soggetto proponente direttamente coinvolto nella proposta progettuale. Se il progetto prevede unità operative localizzate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 degli Avvisi relativi alla Traiettoria 2 e 3, saranno utilizzate le assegnazioni di risorse di entrambe le aree, nella misura rispettivamente corrispondente ai costi sostenuti in ciascuna di dette aree.</p>

22	In che lingua deve essere presentata la domanda?	Tutti i documenti necessari alla partecipazione agli Avvisi devono essere redatti in lingua italiana
23	Con riferimento alle 4 traiettorie previste e secondo quanto indicato all'articolo 6 comma 2 dei singoli Avvisi che prevedono che la copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo, deve essere assicurata dal soggetto proponente, anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese, si chiede se un terzo soggetto impresa individuato possa essere coinvolto nel progetto anche come consulente, la cui fattura sarà oggetto di rendicontazione.	Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'Avviso pubblico, il concorso da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese, può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature, pertanto restano esclusi i servizi di consulenza. Tuttavia, si precisa che eventuali servizi di consulenza erogati a favore dei soggetti proponenti sono ammissibili a contributo qualora rientranti tra le voci di costo di cui all'articolo 7 degli Avvisi pubblici.
24	Con riferimento alla traiettoria 1 Active & Healthy Ageing, al termine del progetto è possibile affidare, mediante convenzione e dietro riscossione di un canone, la gestione delle comunità residenziali (oggetto del finanziamento) ed i servizi connessi a soggetti esterni privati?	È possibile affidare la gestione delle comunità residenziali ammesse al contributo a soggetti terzi, fermo restando, in ogni caso, il rispetto di quanto previsto dall'Avviso ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, in merito all'osservanza, nella gestione delle comunità residenziali ammesse al contributo di cui al presente Avviso, di criteri non orientati al profitto tali da assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento”.
25	Il soggetto proponente che si presenta da solo può dimostrare la disponibilità dell'immobile con un atto di donazione da parte di 1 privato (una PMI)?	Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a), i progetti devono essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su <b>immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di partecipazione</b> ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti. Pertanto, la domanda di contributo potrà ritenersi ammissibile nell'ipotesi in cui il soggetto sia compreso tra quelli previsti dall'art. 4 comma 1 e abbia la disponibilità di un immobile di proprietà pubblica, così come dimostrato, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. c) da documentazione comprovante la proprietà pubblica dell'immobile oggetto di intervento e la disponibilità dello stesso in capo al soggetto proponente ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, in capo a uno dei soggetti partecipanti.



<p>26</p>	<p>La forma di collaborazione deve essere un'Associazione Temporanea di Scopo - ATS registrata tramite notaio (IPOTESI A) oppure può tradursi in una forma più flessibile quale un Accordo di Cooperazione nella forma di una scrittura privata (IPOTESI B)?  Se fosse corretta l'ipotesi A, il mandato collettivo al soggetto capofila sarebbe già contenuto all'interno dell'ATS, quindi i documenti di cui punti a) e b) dell'art. 8 c. 2 si ridurrebbero alla sola ATS?  Se fosse corretta l'ipotesi B, i punti a) e b) di cui all'art. 8 c. 2 saranno: l'Accordo di Cooperazione e il documento (atto pubblico o scrittura privata autenticata) con cui si conferisce al capofila il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero?</p>	<p>L'Avviso non prevede specifiche forme di collaborazione di tra i soggetti partecipanti, pertanto sono ammissibili entrambe le ipotesi menzionate in domanda. Si precisa che per le forme di collaborazione si rimanda all'art. 4 comma 3 dell'Avviso.</p>
<p>27</p>	<p>Un Dipartimento di una Regione può presentare un progetto per avere accesso al finanziamento</p>	<p>Le Regioni possono presentare domanda di partecipazione in quanto soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, degli Avvisi. Tuttavia, la partecipazione all'Avviso pubblico è prevista per la Regione nel suo complesso, pertanto i dipartimenti non possono concorrere singolarmente.  Si segnala inoltre che ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto può presentare <b>una sola</b> domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso, indipendentemente dal ruolo assunto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso.  Non è esclusa la possibilità per lo stesso Ente di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</p>

28	<p>Con riferimento alla traiettoria 1 Active &amp; Healthy Ageing ed in particolare al comma 2 dell'articolo 6 dell'Avviso, è possibile coprire la quota residua dei costi ammissibili (20%) con finanziamenti a valere su altri interventi agevolativi pubblici?</p> <p>È quindi tale misura cumulabile con altre fonti di finanziamento pubbliche fino a concorrenza del 100% del costo delle attività progettuali?</p>	<p>È possibile coprire la quota residua dei costi ammissibili anche con finanziamenti a valere su altri interventi agevolativi pubblici, fatti salvi divieti di cumulo in tal senso eventualmente previsti dagli altri interventi agevolativi pubblici.</p>
29	<p>È obbligatorio avere degli spazi abitativi dove mettere privati cittadini invece di soli in spazi pubblici dedicati alle attività degli anziani?</p>	<p>Si rinvia all'articolo 5 dell'Avviso, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comma 2, lett. <i>a</i>), i progetti devono essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su <u>immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda</u> di partecipazione ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti;</li> <li>• comma 2 lettera <i>b</i>) i progetti devono prevedere la realizzazione di <b>spazi abitativi autonomi e di spazi ricreativi condivisi</b>, anche basati sul concetto della “Lifetime Home” e sull'utilizzo della domotica, al fine di migliorare il benessere, l'autonomia e la sicurezza dell'anziano residente.</li> </ul>
30	<p>La collaborazione costituita prevede un atto notarile obbligatorio già in fase di presentazione del progetto? Non dopo in caso di finanziamento? Non basta una dichiarazione d' intenti firmata dai soggetti partecipanti?</p>	<p>La collaborazione deve essere costituita al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Si precisa che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Avviso, copia dell'atto istitutivo della forma di collaborazione e copia del mandato conferito al soggetto capofila di cui all'articolo 4, comma 3, lettera <i>b</i>), devono essere allegati alla domanda di partecipazione.</p>

31	Le Società scientifiche sono escluse da ogni forma di partecipazione?	Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo pubblico esclusivamente i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi. Eventuali soggetti non rientranti nelle categorie di cui al citato articolo, possono tuttavia partecipare come cofinanziatori del progetto ai sensi dell'art. 6 comma 2 degli Avvisi. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso pubblico.
32	È corretto che un IRCCS possa quindi presentare fino a 4 progetti con richiesta di finanziamento, uno per ogni traiettoria	Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso pubblico, ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito del medesimo Avviso, fatta salva la possibilità di instaurare altre cooperazioni non oggetto di contributo. Tuttavia, <b>non è esclusa la possibilità di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</b>
33	Le aree abitative della T1 possono anche essere previste all'interno di strutture sanitarie o di cura?	Le aree abitative all'interno di strutture sanitarie o di cura non possono essere considerati spazi abitativi autonomi ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico.
34	Quale è il ruolo delle Regioni?	Gli Avvisi pubblici prevedono che le Amministrazioni pubbliche, incluse le Regioni, rientrano tra i soggetti ammessi a presentare proposte ai sensi dell'art. 4, comma 1, degli Avvisi. Tali soggetti ai fini della formulazione della proposta progettuale hanno ampia autonomia nel definire i ruoli di ciascuno in funzione dello specifico progetto e delle finalità che si intende perseguire.

35	<p>La percentuale di ripartizione (80% sud vs 20% centro nord) deve essere mantenuta per ogni singolo progetto? Oppure nella totalità del finanziamento richiesto da tutti i progetti per una certa traiettoria? Caso estremo; un progetto presentato solo da centri del nord può essere finanziato?</p>	<p>La chiave di riparto 80% aree del Mezzogiorno, 20% aree del Centro-nord si applica alle risorse finanziarie stanziare per ogni Traiettoria del PO Salute. Gli Avvisi pubblici, all'art. 3, comma 3 definiscono la modalità di ripartizione delle risorse finanziarie per ciascun progetto.</p>
36	<p>Un Docente universitario che viene inserito dalla propria Università in un progetto nell'ambito di una traiettoria può essere inserito anche in un altro progetto nell'ambito di un'altra traiettoria?</p>	<p>Sì, è possibile, purché i compensi siano tenuti distinti per ciascun progetto e contabilizzati separatamente.</p>
37	<p>Se la domanda è congiunta tra un ente del nord e uno del sud? Quali sono i limiti di finanziamento?</p>	<p>Anche nelle ipotesi di progetti presentati in forma congiunta tra soggetti localizzati nelle aree del centro-nord e soggetti localizzati nelle aree del Mezzogiorno, si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 3, articolo 5, comma 2, e articolo 6, comma 1, degli Avvisi pubblici.</p>
38	<p>L'Istituto Agronomico Mediterraneo (CIHEAM), organismo internazionale che eroga formazione post-universitaria, e svolge ricerca scientifica applicata, è soggetto ammissibile?</p>	<p>Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo pubblico esclusivamente i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi. Al riguardo, per le definizioni di “Enti di ricerca pubblici” e di “Amministrazioni pubbliche”, adottate ai fini degli Avvisi del PO Salute si rinvia alle risposte ai quesiti, pubblicate nell'apposita sezione del portale del Ministero della Salute (<a href="#">Quesiti e risposte - Avvisi Traiettoria 2 e Traiettoria 3, n. 66 e n. 72</a>). Eventuali soggetti non rientranti nelle categorie di cui al citato articolo, possono tuttavia partecipare come cofinanziatori del progetto ai sensi dell'art. 6 comma 2 degli Avvisi. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso pubblico</p>

39	Sono ammessi al finanziamento Enti del Terzo Settore, tra cui ad esempio Organizzazioni di volontariato, che hanno nel loro statuto la finalità della salute? Se sì, sono ammessi anche come ruolo di capofila?	I soggetti partecipanti devono appartenere alle categorie elencate all'art. 4, comma 1, di ciascun Avviso. Non possono, dunque, presentare domanda di partecipazione soggetti che non siano in possesso dei richiamati requisiti. Tuttavia, si specifica che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi, i soggetti terzi possono partecipare come co-finanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.
40	Rispetto alla traiettoria 1 quanto è possibile integrare le strutture residenziali previste, con modelli di servizio domiciliare? E' obbligatorio prevedere comunque la creazione di strutture residenziali o si può proporre un servizio distribuito?	Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a), la realizzazione o il completamento di strutture residenziali è un requisito obbligatorio ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico.
41	Qualora il bene immobile oggetto di intervento non fosse nelle disponibilità del soggetto proponente capofila ma di uno dei soggetti partecipanti, quali documenti bisogna allegare per comprovare la disponibilità in capo al soggetto proponente capofila?	Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. c), alla domanda di partecipazione deve essere allegata documentazione comprovante la proprietà pubblica dell'immobile oggetto di intervento e la disponibilità dello stesso in capo al soggetto proponente <b>ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, in capo a uno dei soggetti partecipanti.</b>
42	Tra i "Criteri di valutazione - 1. Requisiti soggettivi - 1.3 Capacità di valorizzare i risultati conseguiti e renderli applicabili"; tale capacità è riferita al solo soggetto proponente Capofila o all'intero partenariato? L'atto istitutivo della forma di collaborazione (accordo di partenariato) non richiede l'autentica del notaio. E' corretto?	- I criteri di valutazione di cui all'articolo 11 degli Avvisi relativi ai "requisiti soggettivi" si intendono riferiti a tutti i soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto. - Gli Avvisi non prevedono vincoli specifici in merito al perfezionamento dell'atto istitutivo. Pertanto, trova applicazione la normativa di riferimento relativa alla forma di collaborazione prescelta.

43	<p>Traiettorie 4: Cosa si intende per ambiente di supporto per la produzione? Se capisco le aziende non possono partecipare?</p>	<p>Premesso che le imprese non sono soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso e che queste ultime possono, ai sensi dell'art. 6, comma 2 dell'Avviso, concorrere alla copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo, configurandosi come cofinanziatori. Tale concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. <b>Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</b> Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d) i progetti devono prevedere: <i>“l'offerta di un ambiente di supporto per lo sviluppo della produzione di medicinali anche su larga scala nel rispetto delle buone prassi internazionalmente riconosciute nelle fasi di sviluppo, produzione e controllo”</i>.</p>
44	<p>La lista dei costi ammissibili non riporta i materiali di consumo. Non sono proprio contemplati e sono sottintesi in qualche altra voce di costo?</p>	<p>Le spese per i materiali di consumo, ai sensi degli artt. 7 degli Avvisi pubblici, possono rientrare nella categoria: <i>“spese amministrative, comprese le spese generali, necessarie per lo svolgimento delle attività”</i>.</p>
45	<p>Se in un HUB ci sono progetti pilota che si realizzano in maniera congiunta anche con strutture del Centro-Nord come vengono ripartiti i costi?</p>	<p>Premesso che i soggetti partecipanti di cui all'art. 4, comma 1 dell'Avviso possono essere ubicati sia nelle aree del <i>Centro-nord</i> che del <i>Mezzogiorno</i>, si chiarisce che ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Avviso, si terrà conto della localizzazione dell'Hub proponente, intesa come principale ubicazione dell'insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto.</p>
46	<p>Esiste un numero massimo di caratteri da inserire nelle varie celle di excel nella Proposta Progettuale (Allegato alla Domanda di partecipazione)“</p>	<p>Nella compilazione delle sezioni descrittive dell'allegato <i>Proposta Progettuale</i> non è fissato un limite al numero di caratteri a disposizione.</p>

Posso chiedere il perché gli Istituti di Ricerca privato sono stati esclusi dagli aventi il diritto alla partecipazione? Istituti di Ricerca privati con personalità giuridica, con oltre 800 pubblicazioni scientifiche su riviste con impact factor e con un curriculum qualificato, ubicati al Sud e che svolgono una funzione pubblica di ricerca, sviluppo e innovazione pur essendo privati. C'è la possibilità di un'apertura ai soggetti privati?

Possono concorrere all'Avviso in qualità di "Enti di ricerca pubblici" gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per "organismo di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta Progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto.

Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione dell'Avviso, un apposito modello di autodichiarazione.

Eventuali soggetti non rientranti nelle categorie di cui al citato articolo, possono tuttavia partecipare come cofinanziatori del progetto ai sensi dell'art. 6 comma 2 degli Avvisi. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature.

		Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso pubblico.
48	Le attività che devono essere oggetto della traiettoria 4 (ricerca base, pre-clinica, clinica ecc. fino al trasferimento tecnologico) devono essere presenti tutti contemporaneamente nello stesso progetto?	Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i progetti devono rispettare tutti i requisiti di cui all'art. 5 dell'Avviso pubblico. [la risposta è un po' tautologica; forse, in maniera più esplicita, si può rispondere in senso affermativo, dicendo che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Avviso pubblico, i progetti <i>“l'Hub proponente deve riunire e far convergere attività di ricerca - di base, pre-clinica e clinica - di sperimentazione, di gestione integrata di “Big &amp; Open Data” e di trasferimento tecnologico”</i> .
49	Che differenza c'è fra “Hub” e “rete proponente”?	L' <b>Hub proponente</b> rappresenta la forma di collaborazione disciplinata nell'ambito dell'Avviso pubblico relativo alla Traiettorie 4; la <b>Rete proponente</b> rappresenta la forma di collaborazione disciplinata nell'ambito dell'Avviso pubblico relativo alla Traiettorie 2.
50	Il file template è in excel. Quando procedo al salvataggio del file come pdf ottengo un documento in cui le varie celle vengono spezzettate in 3 pagine differenti risultando così illeggibili.	In relazione all'Allegato “Proposta Progettuale”, si chiarisce che esso deve essere firmato digitalmente e inviato in formato excel.
51	Se il partenariato è a grande maggioranza del sud, dove viene attinto il finanziamento?	Si rinvia all'articolo 3 degli Avvisi pubblici che definisce per ciascun Avviso le diverse modalità di ripartizione delle risorse finanziarie.
52	Ma enti che si trovano al centro nord e al sud possono quindi collaborare? Quindi per il massimale a quale % fanno riferimento?	Si rimanda alla lettura degli Avvisi per le relative specificità e si segnala che è sempre possibile presentare progetti in forma congiunta, tramite una forma di collaborazione, tra soggetti localizzati nelle aree del Centro-Nord e soggetti localizzati nelle aree del Mezzogiorno. I criteri previsti, ai fini del rispetto della ripartizione delle risorse, sono specifici per ciascuna Traiettorie e sono indicati all'articolo 3 cui si rimanda.



53	Come si valuta fattivamente la qualità delle risorse umane? H-index delle pubblicazioni? Grant vinti?	Si rappresenta che la valutazione delle proposte progettuali è rimessa alla Commissione di valutazione tecnico-scientifica preposta, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso.
54	Tra le diverse categorie di spesa ci sono percentuali da rispettare?	Con riferimento alle tipologie di spese ammissibili e ai limiti eventualmente previsti, si rimanda all'art. 7 degli Avvisi pubblici.
55	Da quanto inteso in caso di richiesta di contributo inferiore al 80% dei costi totali, al progetto verrà attribuito un punteggio maggiore, in quale misura?	Si rimanda agli allegati agli Avvisi pubblici: “ <i>Criteri di valutazione e di premialità – Punteggi</i> ”.
56	Anche la capacità tecnico-organizzativa, come viene valutata oggettivamente? Bilanci? ampiezza delle strutture?	Si rappresenta che la valutazione delle proposte progettuali è rimessa alla Commissione di valutazione tecnico-scientifica preposta, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso.
57	Nella T1 qual è il contributo inerente all'assistenza domiciliare?	<p>Il contributo può essere concesso per la realizzazione dei progetti aventi i requisiti di cui all'articolo 5.</p> <p>Tale articolo dispone che i progetti devono prevedere la realizzazione di spazi abitativi autonomi e di spazi ricreativi condivisi, anche basati sul concetto della “Lifetime Home” e sull'utilizzo della domotica, al fine di migliorare il benessere, l'autonomia e la sicurezza dell'anziano residente e con una condivisione di servizi assistenziali sociosanitari e di prima emergenza, nonché di servizi utili alla socializzazione. Pertanto l'assistenza domiciliare presso le comunità residenziali può rappresentare uno dei servizi previsti nella proposta progettuale ai fini del riconoscimento del contributo.</p>
58	Quale deve essere la composizione di un "Hub" (T4)? può essere composto da partecipanti sia del centro/nord sia del sud?	<p>Ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'Hub deve essere composto da almeno due dei soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo.</p> <p>I soggetti che compongono l'Hub possono essere ubicati sia nelle aree del <i>Centro-Nord</i> che nelle aree del <i>Mezzogiorno</i>, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3 in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie.</p>

59	3 soggetti proponenti minimo anche per la T1- T3?	Per quanto riguarda sia la Traiettorie 1 che la Traiettorie 3, il progetto per cui si richiede il contributo può essere presentato anche da uno solo dei soggetti indicati all'art. 4, comma 1. Nel caso di partecipazione in forma congiunta, non è previsto un numero minimo di soggetti partecipanti.
60	Traiettorie 1: è obbligatorio utilizzare degli spazi abitativi di edilizia per privati cittadini o si può partecipare con soli spazi pubblici dedicati alle attività degli anziani?	Si rinvia all'articolo 5 dell'Avviso, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• comma 2, lett. a), i progetti devono essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su <u>immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda</u> di partecipazione ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti;</li> <li>• comma 2 lettera b) i progetti devono prevedere la realizzazione di <b>spazi abitativi autonomi e di spazi ricreativi condivisi</b>, anche basati sul concetto della "Lifetime Home" e sull'utilizzo della domotica, al fine di migliorare il benessere, l'autonomia e la sicurezza dell'anziano residente.</li> </ul>
61	Traiettorie 1: è possibile riutilizzare gli alberghi termali in disuso e falliti causa covid?	Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), gli immobili oggetto di intervento, <b>al momento di presentazione della domanda di contributo, devono essere di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente</b> o di uno dei soggetti partecipanti, nel caso di progetto presentato in forma congiunta. Pertanto, in fase di presentazione di domanda, dovrà essere allegata documentazione comprovante la proprietà pubblica dell'immobile oggetto di intervento e la disponibilità dello stesso in capo al soggetto proponente ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, in capo a uno dei soggetti che partecipano.

62	Nei diversi schemi non sembra essere prevista la voce di spesa per beni di consumo: è inclusa negli "investimenti materiali"?	Le spese per i materiali di consumo, ai sensi degli artt. 7 degli Avvisi pubblici, rientrano nella categoria: <i>“spese amministrative, comprese le spese generali, necessarie per lo svolgimento delle attività”</i> .
63	T2: I risultati del progetto dovranno essere sostenibili dopo la sua conclusione? Ovvero finanziato con risorse proprie?	Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), dell'Avviso, “i progetti devono avere una durata non superiore a 4 anni, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto di riconoscimento del contributo e, comunque, non superiore alla data di chiusura del PO Salute fissata al 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali successive proroghe dei termini del Piano medesimo”. Si rimanda all'art. 11 dell'Avviso circa i criteri di valutazione e di premialità in base ai quali sarà effettuata la valutazione delle proposte progettuali.
64	Il termine "genomico" va inteso in senso stretto, oppure può intendersi allargato agli approcci "omici" in generale come proteomica, connettomica etc.??	Si rimanda all'art. 5 degli Avvisi della in merito ai progetti ammissibili al contributo. Si specifica che la valutazione è rimessa alla Commissione di valutazione tecnico-scientifica preposta, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso.
65	Come atto pubblico per dare mandato al capofila si può intendere una determina?	L'avviso richiede, sotto il profilo sostanziale, il conferimento di un mandato collettivo con rappresentanza, vale a dire un contratto come disciplinato dall'art. 1703 cc, accompagnato dai poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 del cc. e, sotto il profilo formale, che il conferimento avvenga con "atto pubblico" o "scrittura privata autenticata". Sotto il profilo specifico oggetto del quesito, per atto pubblico si intende, ai sensi dell'art. 2699 cc, un documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. Tenuto conto che il quesito non specifica la nozione di determina né, d'altra parte, rileva ai fini dello stesso la specificità che può eventualmente caratterizzare l'organizzazione di ciascun ente, si evidenzia in via generale che un atto di natura organizzativa o amministrativa privo dei richiamati requisiti di contenuto e di forma non risulterebbe idoneo a soddisfare la condizione dell'avviso.

66	Per la Traiettorie 1: è necessario o auspicabile che gli anziani entrino nelle soluzioni abitative durante il progetto?	Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso, i progetti devono prevedere <i>la realizzazione, l'implementazione tecnologica o il completamento di iniziative già avviate per la realizzazione di comunità residenziali dotate di prodotti e servizi "intelligenti" per l'anziano grazie all'utilizzo dell'ICT e, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) del medesimo Avviso, devono essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti.</i> Pertanto, non è strettamente necessario che gli anziani entrino nelle soluzioni abitative durante il progetto, fatto salvo il rispetto delle condizioni sopra citate.
67	C'è un limite ai costi di consulenza?	Per gli Avvisi che ammettono tra le categorie di spesa i servizi di consulenza utilizzati per l'attività del progetto, non è previsto alcun limite percentuale, fatta salva la valutazione di congruità e coerenza che potrà essere operata dalla "Commissione di valutazione."
68	Non è quindi possibile presentare un progetto in traiettoria 1 che preveda interventi su più siti?	L'iniziativa oggetto di contributo pubblico si riferisce a spazi abitativi autonomi dotati di prodotti e servizi "intelligenti". Si specifica che i progetti possono essere realizzati anche congiuntamente da soggetti proponenti ubicati nelle diverse aree geografiche. Inoltre, i progetti possono essere realizzati anche su più immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità dei soggetti proponenti, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 dell'Avviso e a condizione che gli stessi immobili risultino funzionalmente integrati e localizzati in una sola area o, nel caso di strutture dislocate su più siti, in aree geograficamente prossime.

69	Cosa si intende nel punto 4 della valutazione premialità, in cui si parla di soluzioni innovative in ambito epidemiologico? Ad esempio, un progetto che preveda attività di screening su parte della popolazione può essere considerato in questo senso?	Per soluzioni innovative in ambito epidemiologico si intende l'introduzione di sistemi e criteri nuovi, non ancora sperimentati. Le attività di screening da sole non possono essere considerate soluzioni innovative, queste ultime devono essere coerenti, funzionali e necessarie alla realizzazione del progetto e finalizzate allo sviluppo di soluzioni innovative. Si rappresenta che la valutazione delle proposte progettuali è rimessa alla Commissione di valutazione tecnico-scientifica preposta, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso.
70	Traiettorie 2: Per quanto riguarda i soggetti proponenti, devono quindi essere coinvolti almeno 3 soggetti e devono appartenere a 3 differenti categorie (es. un ente SSN, una IRCCS, un'Università, ma non 2 Università più un ente SSN)?	Il limite si riferisce al numero minimo dei soggetti ammissibili, tra quelli elencati all'art. 4 comma 1, dell'Avviso. Dunque, i soggetti partecipanti alla rete non devono necessariamente appartenere a categorie diverse.
71	Cosa si intende per costo del personale dipendente? mesi uomo? da certificare come? tramite timesheet specifici?	Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi dell'art. 7, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione.
72	Per la Traiettoria 3 è obbligatoria una rete proponente di 3 soggetti oppure può bastare un solo soggetto.	Con riferimento all'Avviso relativo alla Traiettoria 3, il progetto per cui si richiede il contributo può essere presentato anche da uno solo dei soggetti indicati all'art. 4, comma 1. Nel caso di partecipazione in forma congiunta, non è previsto un numero minimo di soggetti partecipanti.
73	Un IRCCS coinvolto può utilizzare il finanziamento per borse di dottorato a tema da attivarsi presso un'università, anch'essa coinvolta?	Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d), sono considerate ammissibili le spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti alla rete proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero <b>titolare di specifico assegno di ricerca</b> , nella misura in cui sono impiegati nelle attività oggetto del progetto.

74	<p>Se esiste una rete IRCCS nazionale già legalmente costituita è possibile che alcuni IRCCS appartenenti a tale rete si presentino come "rete di almeno 3 partners" nella traiettoria 2?</p>	<p>Una rete IRCCS nazionale già legalmente costituita rappresenta una delle forme di collaborazione tra soggetti ammissibili previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Avviso. Pertanto, la rete potrà qualificarsi come "<i>rete proponente</i>" e potrà partecipare con applicazione della relativa disciplina, ad esempio, in termini di individuazione del soggetto capofila e di costi del progetto a carico dei singoli partecipanti. Nel modulo di domanda dovranno in tal caso essere indicati i dati identificativi di tutti i soggetti partecipanti.</p> <p>Qualora non tutti i soggetti della rete già costituita siano interessati a partecipare, gli IRCCS partecipanti potranno concorrere realizzando una nuova forma di collaborazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Avviso.</p> <p>Da ultimo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, non è ammessa la contemporanea partecipazione al presente Avviso sia della rete che dei singoli IRCCS, ferma restando la possibilità per i singoli soggetti di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</p>
75	<p>Quando uscirà l'avviso della traiettoria 5?</p>	<p>L'Avviso pubblico relativo alla Traiettoria 5 "Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali" del Piano Operativo Salute è di prossima pubblicazione insieme ai relativi allegati. Sarà presto disponibile nella medesima sezione del portale del Ministero (<a href="http://www.salute.gov.it">www.salute.gov.it</a>), ove sono attualmente presenti i quattro Avvisi già pubblicati, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p>

76	Laddove già esistono Rete per "patologie" di IRCCS, è possibile la partecipazione come Rete?	<p>Una rete IRCSS nazionale già legalmente costituita rappresenta una delle forme di collaborazione tra soggetti ammissibili previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Avviso. Pertanto, la rete potrà qualificarsi come "rete proponente" e potrà partecipare con applicazione della relativa disciplina, ad esempio, in termini di individuazione del soggetto capofila e di costi del progetto a carico dei singoli partecipanti. Nel modulo di domanda dovranno in tal caso essere indicati i dati identificativi di tutti i soggetti partecipanti.</p> <p>Qualora non tutti i soggetti della rete già costituita siano interessati a partecipare, gli IRCCS partecipanti potranno concorrere realizzando una nuova forma di collaborazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Avviso.</p> <p>Da ultimo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, non è ammessa la contemporanea partecipazione al presente Avviso sia della rete che dei singoli IRCCS, ferma restando la possibilità per i singoli soggetti di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</p>
77	Le imprese, non essendo soggetti proponenti, devono partecipare all'atto costitutivo di collaborazione? Devono firmare il mandato conferito al soggetto capofila?	<p>I soggetti partecipanti all'atto costitutivo della forma di collaborazione sono esclusivamente quelli indicati all'art. 4 dell'Avviso.</p> <p>Tuttavia, le imprese, configurandosi come soggetti terzi, possono concorrere alla copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo, in qualità di <b>cofinanziatori</b> non destinatari del contributo di cui all'Avviso pubblico.</p>
78	Soggetti privati che co-finanziano con personale "in kind" come devono documentare la spesa? timesheet o fattura?	Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi dell'art. 7, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida.

79	Vorrei sapere qual è il motivo per cui non è possibile partecipare a più progetti e se invece questo è possibile se si fa parte di un consorzio.	<p>Ai sensi dell'art. 8 comma 4, i soggetti partecipanti possono presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito di ciascun Avviso.</p> <p><b>Tale limitazione opera indipendentemente dalla forma di partecipazione, singola o congiunta, ovvero nel caso di partecipazione ad un consorzio</b> e, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Ente nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda.</p> <p>È onere del Legale rappresentante che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che il soggetto proponente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Pertanto, in ciascun Avviso, è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito. Va rilevato che non è esclusa la possibilità per il soggetto proponente di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</p>
80	Un soggetto non ammissibile può comunque far parte della compagine pur non chiedendo finanziamenti magari anzi mettendo un cofinanziamento almeno in kind	<p>Ai sensi dell'art. 6, comma 2, la copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, deve essere assicurata dal soggetto proponente, anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese. <u>Il concorso da parte dei già menzionati terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature.</u></p> <p>Si rappresenta che, nel caso di progetti presentati in forma congiunta da più proponenti, la forma di collaborazione di cui all'art. 4, comma 2 dell'Avviso, deve essere sottoscritta esclusivamente dai soggetti proponenti di cui al comma 1, pertanto i terzi soggetti non dovranno sottoscrivere la forma di collaborazione.</p>
81	Una voce mancante nelle traiettorie, in particolare in T2, T3 e T4, è quella relativa alle spese relative ai <i>consumables</i> (reagenti chimici, kit, etc.) nonché quelle per sequenziamento in house. E' previsto un addendum ai bandi che risolva questa problematica?	Le spese per materiali di consumo rientrano tra i costi ammissibili di cui all'art. 7, comma, 1, all'interno della categoria spese amministrative, comprese le spese generali, necessarie per lo svolgimento delle attività.



82	<p>Quale è la spesa massima per singolo oggetto/dispositivi/software etc.</p>	<p>Con riferimento alle tipologie di spese ammissibili e ai limiti eventualmente previsti, si rimanda all'art. 7 comma 1 degli Avvisi pubblici.</p> <p>Con riferimento agli investimenti immateriali, quali l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how nonché l'acquisto di software, non è previsto alcun limite di spesa, ferma restando la valutazione che la Commissione di cui all'articolo 9 dell'Avviso pubblico può operare in ordine alla congruità e coerenza dei relativi costi.</p>
83	<p>Con riferimento alla traiettoria 2 chiedo se il requisito di partecipazione congiunta di almeno tre soggetti implica che i tre soggetti siano necessariamente di tipologia diversa fra quelli elencati nell'art. 4 dell'avviso o se è sufficiente che siano almeno in numero di tre. In particolare, tre diverse università possono presentare una proposta progettuale o la compagine deve includere necessariamente almeno altre due delle tre tipologie di soggetti prevista all'art. 4 comma 1.</p>	<p>Il limite si riferisce al numero minimo dei soggetti ammissibili, tra quelli elencati all'art. 4, comma 1, dell'Avviso.</p> <p>Dunque, i soggetti partecipanti alla rete non devono necessariamente appartenere a categorie diverse.</p>
84	<p>Quali sono le forme (ats, accordo registrato dal notaio o presso l'agenzia delle entrate ecc) per presentare congiuntamente una proposta progettuale?</p>	<p>Gli Avvisi non prevedono specifiche forme di collaborazione tra i soggetti partecipanti, se non quelle previste dalla normativa vigente.</p>
85	<p>Stando a quanto definito alla faq n.15 le modalità di copertura di tutti costi per la realizzazione del progetto devono essere dettagliate al momento della presentazione della domanda.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto proponente risulti aggiudicatario di un contributo o finanziamento successivamente alla data di presentazione della domanda, come si deve comportare? Qual è la corretta modalità di comunicazione della variazione della modalità di cofinanziamento?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso, tutte le variazioni relative ai dati indicati nella domanda di partecipazione e nella proposta progettuale devono essere tempestivamente comunicate al Ministero.</p>

86	Un'impresa che partecipa come co-finanziatore, può anche essere fornitore di servizi con costi a carico del finanziamento pubblico?	Sì, purché i servizi forniti rientrino nelle categorie di costo ammissibile di cui all'art. 7 degli Avvisi.
87	Quali sono le forme di collaborazione ammesse dalla normativa vigente? O qual è il riferimento alla normativa vigente?	Le forme di collaborazione tra i soggetti partecipanti non sono specificate nell'ambito degli Avvisi, pertanto i soggetti proponenti hanno la facoltà di scegliere quella che risulta più idonea in funzione delle caratteristiche peculiari di ciascun progetto.
88	La quota del 20% di cofinanziamento a carico del soggetto proponente può essere coperta anche con altri contributi pubblici?	È possibile coprire la quota residua dei costi ammissibili anche con finanziamenti a valere su altri interventi agevolativi pubblici.
89	Ci sono limiti alla tipologia di fondi a copertura del 20%?	No, non ci sono particolari limiti alla tipologia di fondi a copertura del 20% dei costi ammissibili del progetto. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, la copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, deve essere assicurata dal soggetto proponente, anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Si precisa, però, che ai sensi dell'art. 6, comma 3, non sono ammissibili a contributo costi già finanziati a valere su altri interventi pubblici di promozione di progettualità dei soggetti proponenti.
90	Un accordo di partenariato standard, chiaro e completo, firmato da tutti i componenti della rete proponente in cui si specifichi chiaramente il Capofila e tutti i partner conferiscano contestualmente mandato a tale capofila può essere sufficiente alla sottomissione come atto che attesta la collaborazione?	Sì, tale forma di collaborazione è ammissibile.

91	Relativamente al form della proposta progettuale, in particolare quello della traiettoria n 1, c'è la possibilità di inserire all'interno delle sezioni: piantine, foto, flowchart?	In relazione alle sezioni descrittive dell'Allegato "Proposta Progettuale", si chiarisce che non è possibile inserire figure esplicative. Eventuali documenti aggiuntivi alla proposta non costituiranno elemento di valutazione da parte della Commissione.
92	Una Università può quindi partecipare come Amministrazione pubblica?	Ai sensi dell'art. 4 comma 1 degli Avvisi le Università sono soggetti ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo previsto dagli Avvisi del PO Salute. Pertanto, non partecipano in qualità di Amministrazione Pubblica, bensì in qualità di Università.
93	I servizi di consulenza possono essere forniti da compagnie estere?	Sono ammissibili ai sensi dell'articolo 7, comma 1 degli Avvisi i costi relativi ai servizi di consulenza, purché pertinenti e funzionali alla realizzazione del progetto.
94	In merito all'Avviso T4 in che percentuale sono ammissibili le spese amministrative, comprese le spese generali, necessarie per lo svolgimento delle attività?	Non sono previsti limiti per le spese di cui alla lettera j), comma 1, dell'art. 7 dell'Avviso relativo alla Traiettoria 4. Si rappresenta, inoltre, che la Commissione di valutazione di cui all'art. 9, provvederà a verificare la congruità dei costi nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso pubblico.

<p>95</p>	<p>Un Dipartimento della salute di una regione può partecipare come capofila con un centro di ricerca?</p>	<p>Le Regioni possono presentare domanda di partecipazione in quanto soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, degli Avvisi. Gli Enti che hanno Dipartimenti con autonomia amministrativa rientrano tra i soggetti ammissibili. Si precisa che essi sono da considerarsi nel loro complesso, e dunque, i Dipartimenti afferenti al medesimo Ente non possono essere considerati distinti soggetti proponenti. Si segnala inoltre che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto può presentare <b>una sola domanda</b> di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso, indipendentemente dal ruolo assunto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. Non è esclusa la possibilità per lo stesso soggetto di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</p>
<p>96</p>	<p>Possono far parte del partenariato anche organizzazioni straniere omologabili a quelle ammissibili? (Organismi di ricerca università ecc.) Possono essere finanziati?</p>	<p>I soggetti partecipanti devono rientrare nelle categorie elencate all'art. 4, comma 1, di ciascun Avviso e devono disporre di una sede o unità operativa in una delle aree eleggibili ai sensi dell'Avviso.</p>
<p>97</p>	<p>Per la traiettoria 1 se già in essere un progetto simile si può inserire nel progetto?</p>	<p>I requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità dei progetti sono disciplinati dall'art. 5 comma 2 dell'Avviso pubblico relativo alla Traiettoria 1. In particolare, si segnala che ai sensi della lett. a) del medesimo comma, <i>“i progetti devono essere realizzati o prevedere il <b>completamento di iniziative già avviate</b> su immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti.”</i></p>

<p><b>98</b></p>	<p>All'interno delle quote % di partecipazione per Aree (Centro Sud /Centro Nord), vi sono vincoli rispetto alla distribuzione regionale? Ad esempio, in un Progetto con Regioni del Centro Sud, vi è un limite alla partecipazione da parte di enti di una Regione del Centro, ad esempio il Lazio.</p>	<p>Gli interventi possono essere localizzati sia nelle aree del Centro-Nord sia nelle aree del Mezzogiorno, oppure in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno, per cui non vi è alcun limite regionale. Si rimanda all'art. 3 comma 3 dei rispettivi Avvisi circa le specifiche di ciascuna Traiettoria.</p>
<p><b>99</b></p>	<p>È possibile che una Pubblica Amministrazione partecipi ad un avviso nell'ambito di una Joint Research Unit formalmente istituita? La JRU nello specifico comprende anche una Azienda Sanitaria ed un Istituto di Ricerca a partecipazione pubblica.</p>	<p>Nel caso in cui una Joint Research Unit formalmente istituita e costituita da soggetti ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi pubblici, ivi incluse le Pubbliche Amministrazioni, la stessa costituisce una delle forme di collaborazione previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Avviso. Pertanto, la JRU potrà qualificarsi come forma di aggregazione e potrà partecipare con applicazione della relativa disciplina, ad esempio, in termini di individuazione del soggetto capofila e di costi del progetto a carico dei singoli partecipanti. Nel modulo di domanda dovranno in tal caso essere indicati i dati identificativi di tutti i soggetti partecipanti. Qualora non tutti i soggetti della JRU già costituita siano interessati a partecipare, i soggetti partecipanti potranno concorrere realizzando una nuova forma di collaborazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Avviso. Da ultimo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, non è ammessa la contemporanea partecipazione al presente Avviso sia della JRU che dei singoli soggetti partecipanti, ferma restando la possibilità per i singoli soggetti di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</p>
<p><b>100</b></p>	<p>La rendicontazione del personale verrà fatto a costi standard o a costi effettivi?</p>	<p>Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi dell'art. 7, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida.</p>

<p><b>101</b></p>	<p>Vorremmo chiedere se nella traiettoria 5 sono ammessi a partecipare anche gli IRCCS. Qual è la scadenza del bando in uscita.</p>	<p>L'Avviso pubblico relativo alla Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali” del Piano Operativo Salute è di prossima pubblicazione insieme ai relativi allegati. Sarà presto disponibile nella medesima sezione del portale del Ministero (<a href="http://www.salute.gov.it">www.salute.gov.it</a>), ove sono attualmente presenti i quattro Avvisi già pubblicati, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p>
<p><b>102</b></p>	<p>Per la Traiettoria 5 gli IRCCS rientrano tra gli enti del SSN? (sia privati che pubblici)</p>	<p>L'Avviso pubblico relativo alla Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali” del Piano Operativo Salute è di prossima pubblicazione insieme ai relativi allegati. Sarà presto disponibile nella medesima sezione del portale del Ministero (<a href="http://www.salute.gov.it">www.salute.gov.it</a>), ove sono attualmente presenti i quattro Avvisi già pubblicati, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p>
<p><b>103</b></p>	<p>Essendo richiesta un'importante quota di anticipo di fondi, in quali tempi può essere prevista l'erogazione del saldo?</p>	<p>Le modalità di erogazione del contributo sono quelle definite all'articolo 13 degli Avvisi.</p>

<p>104</p>	<p>Collaborazione costituita prevede un atto notarile oppure è sufficiente una semplice dichiarazione d'intenti firmata dai soggetti partecipanti?</p>	<p>Gli Avvisi ammettono in via generale tutte le forme di collaborazione previste dalla normativa vigente. Pertanto, troverà di volta in volta applicazione la disciplina prevista dall'ordinamento per la forma di collaborazione prescelta, anche con riferimento alle modalità di formalizzazione della collaborazione medesima.</p> <p>Se, quindi, è lasciata alla libertà dei soggetti partecipanti l'individuazione della forma collaborativa per essi più utile alla realizzazione del progetto, essa dovrà in ogni caso rispettare le condizioni previste dagli Avvisi.</p> <p>In particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, degli Avvisi pubblici la forma di collaborazione deve configurare un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, comma 3, la forma di collaborazione deve prevedere al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lett. a), la suddivisione delle competenze e delle reciproche responsabilità relativamente alla realizzazione del progetto e alla ripartizione dei costi e delle spese tra tutti i soggetti partecipanti;</li><li>- lett. b), l'individuazione, nell'ambito dei soggetti partecipanti di cui alla lettera a), del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo.</li></ul> <p>Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia dell'atto istitutivo dell'eventuale forma di collaborazione e del suddetto mandato conferito al soggetto capofila. La forma di collaborazione deve, pertanto, essere stata già instaurata ai fini della partecipazione all'avviso e non è sufficiente una dichiarazione di intenti che contenga il mero impegno alla futura instaurazione.</p>
------------	--	--

105	I soggetti terzi che co finanziano devono essere partners e quindi sottoscrivere l'accordo di collaborazione (Costituita con atto pubblico)?	La forma di collaborazione deve essere sottoscritta esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 4, co. 1 degli Avvisi pubblici, pertanto i terzi soggetti non dovranno sottoscrivere la forma di collaborazione. È altresì cura del soggetto proponente allegare eventuale dichiarazione o altra documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte dei soggetti terzi.
106	Il costo del personale dipendente comprende anche l'IRAP?	L'IRAP non è una spesa ammissibile.
107	Cosa si intende per "atto istitutivo dell'eventuale forma di collaborazione" da allegare alla proposta progettuale?" Si intende un accordo di partenariato/Consortium Agreement/lettera di intenti?	Si rinvia al quesito n. 104.
108	Con riferimento al quesito 45, pag. 25, FAQ Traiettorie 2 e 3, aggiornate al 2 aprile u.s., nella cui risposta è indicata come possibile il ricorso a dipendenti di altri Enti di ricerca in qualità di "collaboratori esterni" non coinvolgendo l'Ente di appartenenza di questi ultimi. Il costo di questi "collaboratori esterni" è oggetto di contributo come spesa ammissibile? L'utilizzo e la rendicontazione di personale appartenente ad Ente.	Gli Avvisi non escludono la possibilità che dipendenti di altri Enti possano partecipare in qualità di "collaboratori esterni" del soggetto proponente alla realizzazione del progetto. Ciò premesso, ai fini dell'ammissibilità dei costi relativi a tali collaboratori a valere sul contributo del PO Salute, resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 dell'Avviso. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), sono considerate ammissibili "le spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività oggetto del progetto". Inoltre, ai sensi del comma 1, lettera f), dello stesso articolo, alla sono considerati ammissibili "i servizi di consulenza e costi per la progettazione nonché gli ulteriori servizi utilizzati per l'attività del progetto". Si segnala, infine, che le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi dell'art. 7, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida e che i rapporti instaurati con i collaboratori esterni dovranno essere regolati da apposita convenzione.



<p><b>109</b></p>	<p>Quali sono i termini IP (intellectual property) applicati ai risultati generati nell'ambito del finanziamento finanziato che verranno sottoscritti dal Capofila secondo l'art.12.1 del bando?</p> <p>Ci sono limitazioni rispetto a possibili diritti di terze parti sui risultati che verranno generati (ad esempio di diritti pregressi dati da accordi tra l'ente proponente e la terza parte)?</p> <p>Secondo quanto indicato all'art.6.2, il co-finanziamento del 20% può essere messo a disposizione anche da terze parti, ivi include le aziende, vi sono limitazioni a tal riguardo rispetto ad eventuali diritti che la terza parte potrebbe rivendicare sui risultati generati (ad esempio co-titolarità sui risultati, opzioni di licenza sui risultati, revenue share sui proventi derivanti dalla commercializzazione)?</p> <p>All'art.6.3 viene escluso il contributo qualora il progetto sia in parte già finanziato da altri finanziamenti pubblici, corretto?</p>	<p>Si chiarisce che è onere dei soggetti partecipanti alla forma di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2, degli Avvisi pubblici, disciplinare la titolarità della proprietà degli eventuali risultati delle attività progettuali nonché gli obblighi ed i diritti dei soggetti partecipanti ovvero degli eventuali soggetti terzi, tenuto conto del regolamento brevetti adottato, della pertinente normativa applicabile e con il supporto degli uffici preposti.</p> <p>Si conferma che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'Avviso il contributo non sarà riconoscibile per la quota parte del progetto già finanziato con risorse a valere su altri interventi pubblici.</p>
<p><b>110</b></p>	<p>È possibile prevedere che l'attività di ricerca coinvolga tecnologie di proprietà di terze parti di cui l'ente proponente dispone a seguito di opportuni accordi (ad esempio di licenza) con la suddetta parte?</p> <p>Le voci di costo all'art.7.e del bando includono anche pagamento di attività di servizio (come subcontract)?</p> <p>Le voci di costo all'art.7.b coprono anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le spese per deposito-estensione-mantenimento brevetti?</li> <li>le spese legali per accordi di licenza?</li> </ul> <p>Costi legati all'acquisizione/licenza di una tecnologia necessaria per le finalità del progetto?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sì, è possibile, in base all'articolo 7, comma 1, lettera b), degli Avvisi relativi alle T2-T3-T4.</li> </ul> <p>L'indicazione delle tecnologie adottate per la realizzazione del progetto deve essere fornita nella descrizione dell'allegato Proposta progettuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I costi per servizi di consulenza, per la progettazione, nonché per gli ulteriori servizi utilizzati per l'attività del progetto, anche erogati da fornitori esterni, rientrano tra i costi ammissibili di cui all'articolo 7 degli Avvisi.</li> <li>- I costi di cui all'articoli 7, comma 1, lettera b), degli Avvisi includono costi per gli investimenti immateriali, quali l'acquisizione o l'ottenimento di licenze, brevetti e know-how nonché per l'acquisto di software.</li> </ul>

<p><b>111</b></p>	<p>Tutte le Traiettorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tra i costi ammissibili all'art. 7 comma 1 lettera d) è possibile: richiedere al Ministero il finanziamento di borse di dottorato da dedicare al progetto?</li> <li>• nel gruppo di ricerca può essere inserito un professore a contratto per attività di insegnamento ex art. 23 Legge 240/2010?</li> <li>• tra i costi ammissibili all'art. 7 comma 1 lettera e): le spese generali sono forfettarie? - In mancanza di un limite percentuale per le spese generali, possiamo utilizzare la percentuale di overall risultante dalla nostra contabilità, calcolata sulla base dell'incidenza delle spese generali sul costo del personale di ricerca, utilizzata anche per altri progetti di ricerca (MISE, ENIAC, ecc.)?</li> <li>• Tra i soggetti proponenti è possibile includere le Fondazioni Ospedaliere private senza fini di lucro?</li> </ul>	<p>- I costi del personale di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) degli Avvisi includono esclusivamente le spese del personale dipendente dei soggetti proponenti o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività del progetto.</p> <p>- È onere del soggetto proponente verificare la compatibilità delle attività affidate al medesimo personale con le vigenti disposizioni che disciplinano la materia.</p> <p>- Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi dell'art. 7, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida.</p> <p>- I soggetti partecipanti devono appartenere alle categorie elencate all'art. 4, comma 1. Eventuali strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui al predetto articolo.</p>
<p><b>112</b></p>	<p>Il 20% dei costi non finanziati, copribile anche con contributi imprese secondo art 6 c.2 (bando Traiettorie 2): sono ammissibili anche i contributi "in-kind" (ore di personale specializzato che contribuisca a realizzazione Progetto (ad es. monitoraggio infrastrutture ICT, contatto end-user, ecc.)?)</p>	<p>Come espressamente previsto dagli Avvisi pubblici, è possibile cofinanziare il progetto anche con la messa a disposizione di personale, strutture e attrezzature.</p>
<p><b>113</b></p>	<p>Per la T2, chiediamo conferma che i costi di eventuali esami diagnostici (es. esami del sangue TAC, RMN etc.) eseguiti presso gli IRCCS/ospedali coinvolti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla routine clinica standard, siano ammissibili e imputabili alla voce di costo "f) servizi di consulenza e costi per la progettazione nonché ulteriori servizi utilizzati per l'attività del progetto" oppure su altra voce di costo del budget ritenuta più idonea.</p>	<p>Si conferma che gli esami diagnostici possono rientrare nella categoria di costi di cui alla lettera f), comma 1, dell'art. 7 dell'Avviso, a condizione che tali esami non possano essere eseguiti direttamente dai soggetti partecipanti alla rete proponente e, pertanto, risulti necessario acquisirli presso terzi. Tale evenienza dovrà essere illustrata nella descrizione della Proposta Progettuale. Si precisa, inoltre, che i costi di tali prestazioni diagnostiche non devono essere oggetto di rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale.</p>

114	Eventuali prestazioni diagnostiche effettuate nell'ambito del progetto posso essere inserite nel campo dei costi ammissibili lettera f) o altrimenti in che settore?	Eventuali prestazioni diagnostiche rientrano nella categoria di costi “servizi di consulenza e costi per la progettazione, nonché gli ulteriori servizi utilizzati per l’attività del progetto” di cui all’art. 7 degli Avvisi relativi alle Traiettorie 2 e 3, purché tali esami non possano essere eseguiti direttamente dai soggetti partecipanti alla rete proponente e, pertanto, risulti necessario acquisirli presso terzi. Tale evenienza dovrà essere illustrata nella descrizione della Proposta Progettuale. Si precisa, inoltre, che i costi di tali prestazioni diagnostiche non devono essere oggetto di rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
115	<p>In merito all'Avviso Traiettorie 4 si chiedono i seguenti chiarimenti sui costi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alla voce c) investimenti materiali, quali l’acquisto, il noleggio e il leasing di strumenti e attrezzature vanno considerati i costi dell'ammortamento?</li> <li>- Alla voce d) spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti all’Hub proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di cui all’articolo 5, comma 2 dell’Avviso; sono ammissibili i contratti da Ricercatore a tempo determinato di durata triennale, previsti dalla legge 240/2010 art. 24 comma 3?</li> <li>- Per le spese di personale l'IRAP è un costo ammissibile?</li> </ul> <p>Per quanto riguarda la domanda da firmare digitalmente, chiediamo se sono accettate le modalità Pades e Cades?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il contributo pubblico è concesso, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c) dell’Avviso pubblico relativo alla Traiettorie 4, per la copertura del costo degli investimenti materiali, quali l’acquisto, il noleggio e il leasing di strumenti e attrezzature e non per le quote di ammortamento.</li> <li>- Sono considerate ammissibili le spese di personale di cui all’art. 7 dell’Avviso, nella misura in cui il personale dedicato sia effettivamente impegnato nelle attività del progetto. Si rappresenta, inoltre, che le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione.</li> <li>- L’IRAP non è una spesa ammissibile.</li> <li>- Sono accettate tutte le firme digitali previste dalla legislazione vigente.</li> </ul>
116	Quale monte ore annuo dobbiamo utilizzare per determinare il cofinanziamento del personale universitario?	Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi dell’art. 7, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida.

<b>117</b>	Come si renderà il costo del personale dipendente il cui impegno verrà esposto a cofinanziamento? Cedolini e timesheet? L'IRAP sarà un costo ammesso?	Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi dell'art. 7, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida. L'IRAP non è una spesa ammissibile.
------------	--	--